

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19/01/2016) 03-02-2016, n. 4433

mancato intervento da parte delle autorità competenti a porre rimedio all'inquinamento acustico

Con decreto del 4/5.08.2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina dichiarava inammissibile con il rito de plano l'opposizione proposta da L.A. avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM rispetto al reato di cui all'art. 328 cod. pen. (rifiuto o omissione di atti di ufficio) nei confronti di ignoti, originato da una duplice denuncia di L.A. per il mancato intervento da parte delle autorità competenti a porre rimedio all'inquinamento acustico derivante dal trattenimento musicale organizzato in un bar sito accanto alla sua abitazione, nonostante numerosi solleciti in tal senso, basati sui riscontri eseguiti dall'Arpa circa il superamento del limite assoluto notturno e del limite differenziale.

Il gip riteneva che gli approfondimenti istruttori prospettati non erano pertinenti al tema da investigare ed apparivano del tutto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini; che le condotte segnalate non integravano il reato di rifiuto di atti d'ufficio per il difetto dei presupposti dell'art. 328 c.p. , comma 1: disponeva pertanto l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso il predetta provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di L.A. sulla base di due motivi:

- violazione del principio del contraddittorio in relazione alle prove richieste, sufficientemente determinate e ritenute non pertinenti con motivazione tautologica;
- violazione del principio del contraddittorio in relazione alla fondatezza della notizia di reato atteso l'indubbio accertamento dell'inquinamento acustico e l'inerzia del Comune e di tutti organi proposti alla vigilanza, tenuti all'adozione di atti idonei a ripristinare la situazione giuridica tutelata.

Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 410 c.p.p. , comma 2 della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova; detta indicazione deve tuttavia essere concreta e specifica e l'investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l'idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, deve essere data adeguata motivazione, la quale in ordine all'irrelevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della "notitia criminis", onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio (in termini, Cass. sez. 5 ordin. IM. 53 del 12/01/1999 - dep. 25/02/1999 - Rv. 213079; Cass. sez. 5 sent. n. 5661 del 17/01/2005 - dep. 14/02/2005 - Rv. 231298).

3. Nel caso di specie il gip ha evidenziato la manifesta infondatezza della duplice notizia criminis relativa al denunciato fenomeno di inquinamento acustico, richiamando espressamente nella parte introduttiva del provvedimento la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 08/06/2015 le cui argomentazioni sono state condivise, con conseguente dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione. I due provvedimenti - del P.M. e del gip - vanno pertanto esaminati congiuntamente sì che la manifesta infondatezza della notizia di reato - che il ricorrente ritiene affermata in termini tautologici nel provvedimento impugnato - trova una sua specifica motivazione nella richiesta di archiviazione, allegata agli atti.

Ha correttamente sostenuto il P.M. che i fatti rappresentati non integrano alcuna violazione penalmente rilevante: in primo luogo non può ricondursi l'eventuale omissione ad alcuna delle ragioni giustificative di cui all'art. 328, comma 1 (giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene o sanità). Tale aspetto è stato richiamato dal gip - che ha affermato il "difetto dei presupposti di cui all'art. 328 c.p. , comma 1" - e del tutto ignorato nel ricorso in esame che non considera infatti che nell'omissione di atti di ufficio da compiere senza ritardo la persona offesa dal reato è soltanto la collettività, nel cui interesse devono svolgersi le indifferibili attività di regolare funzionamento della pubblica amministrazione nelle materie indicate nella norma.

In secondo luogo, si evidenzia che le denunce riguardano il disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone e che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p. , comma 2, ma un illecito amministrativo (della L. 26 ottobre 1995, n. 447 , ex art. 10, comma 2, - Legge Quadro sull'inquinamento acustico),

con argomentazione anche in questo caso esaustiva (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 13015 del 31/01/2014 - dep. 20/03/2014 - Rv. 258702) e non contrastata dal ricorrente.

La manifesta infondatezza della notizia criminis ha determinato pertanto il giudizio d'irrelevanza delle indagini suppletive richieste dal L. il quale non può dolersi della mancanza del contraddittorio su questioni a priori insuscettibili di rilevanza penale.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2016